

Corte Suprema di Cassazione

Materia elettorale: operazioni elettorali preparatorie

Ricorso per cassazione della Sentenza 3232/2018 del Consiglio di Stato

La NSAB - MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, fondata il 5/1/2002 e regolarmente depositata all'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche della Prefettura di Milano il 17/1/2002, in proprio, domiciliata presso la propria Sede elettorale locale, via Ferrari 2, 20022 Castano Primo, MI, (cell.3334195885 email: elydorferrari@gmail.com), in persona del legale rappresentante Pagliughi Pierluigi, nato a Castano Primo il 14/7/1961, PGLPLG61L14C052D [da usarsi come codice fiscale del ricorso],

contro

III Sottocommissione Circondariale Elettorale di Omegna, Prefettura di Novara e Ministero dell'Interno - Direzione elettorale centrale [rappresentati dall'Avvocatura dello Stato in Roma/Torino], Comune di Ameno e Comune di Miasino, altre liste elettorali in Ameno e Miasino.

avverso

procedimenti elettorali del Consiglio di Stato e del TAR Piemonte. Ricusazioni alle liste NSAB-MLNS per i comuni di Ameno e Miasino, in provincia di Novara, emanate dalla 3° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Omegna,

per la cassazione

della Sentenza 3232 del 29/5/2018 del Consiglio di Stato ed il conseguenziale annullamento degli atti precedenti del TAR Piemonte e della 3° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Omegna.

Sintesi del fatto e procedure giudiziarie

- L'associazione politica NSAB ha presentato in data 12/5/18 una lista elettorale per le amministrative comunali del 10 giugno 2018 nel Comune di Ameno con candidato Sindaco Pierluigi Pagliughi e 7 persone candidati Consiglieri Comunali, e nel Comune di Miasino con candidato Sindaco Enrico Verri e 7 persone candidati Consiglieri Comunali.
- Le due presentazioni NSAB sono state sottoposte all'esame della III Sottocommissione Circondariale Elettorale di Omegna, la quale ha verificato la regolarità formale di entrambe le presentazioni. E' però entrata nel merito della descrizione del contrassegno identico per tutti e due i Comuni ed ha ricusato le liste per violazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione e della Legge 645/52 (Scelba) con i verbali 99 e 100 del 13/5/18, notificati il 14/5/18 ad uno dei presentatori della NSAB precedentemente avvisato telefonicamente, senza che, come indicato dalla Legge elettorale, sia stata richiesta la modifica del contrassegno nelle 48 ore dalla notifica.
- Il presentatore che ha ricevuto la notifica della ricusazione ha depositato immediatamente identici reclami/ricorsi interni ai verbali [circa un'ora dopo], compilandoli a mano innanzi al Segretario della 3°Sottocommissione, contestualmente allegando, oltre ad una cospicua documentazione di circa 80 pagine che certificava ed integrava ineccepibilmente quanto esposto in atti, i tre contrassegni sostitutivi per Comune, nelle reciproche dimensioni di cm 10 e cm 3, la cui identica denominazione era NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori, ed il cui utilizzo era domandato in subordine all'eventuale successiva ricusazione della denominazione precedentemente depositata agli Uffici elettorali comunali.
- Con verbali 104 e 105 del 15/5/18 depositati all'albo pretorio di rispettivi comuni nella stessa data, la 3°Sottocommissione ricusava nuovamente le due liste nella denominazione "NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori", senza prevedere la sostituzione o pronunciarsi sulla denominazione in subordine al rigetto della prima, ossia "NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori", come invece era obbligata a fare.
- Contro la decisione della 3° STC Omegna la NSAB ha presentato ricorsi nei termini al TAR Piemonte, sez. 2° Elettorale, iscritti al ruolo 467/2018 [Miasino] e 469/2018 [Ameno]. Si sono costituite le controparti il 21/5/18 con propri difensori e con l'Avvocatura dello Stato ed

i ricorsi sono stati contestualmente discussi nella medesima udienza il 22/5/18. Sono stati respinti nella stessa data con sentenze n°632/2018 [su ricorso 467 Miasino, Presidente Estensore Carlo Testori], e 633/2018 [su ricorso 469 Ameno, Consigliere Estensore Silvia Cattaneo], risultate sostanzialmente identiche.

- Entro due giorni dalla pubblicazione del dispositivo delle sentenze ed uno dal ricevimento della notifica delle stesse, la NSAB si appellava al Consiglio di Stato, notificando alle controparti l'atto in proprio, depositandolo anche al TAR, riunendo in un solo atto entrambe le questioni dei due comuni, dato che le liste NSAB erano state ruscate per identica motivazione. La Segreteria del Consiglio di Stato iscriveva a ruolo il procedimento [RG 4197/2018] accettando il deposito del ricorso cartaceo e gli allegati su due CD Rom. Il giorno 28/5/18 veniva fissata l'udienza per il giorno successivo, ma al ricorrente non è stato concesso l'intervento. Si sono costituiti il Ministero dell'interno e la Prefettura, difesi dall'Avvocatura dello Stato, e la 3°STC di Omegna con solo una memoria tardiva. Con Sentenza 3232/2018, anticipata già in udienza dal Presidente, l'appello è stato giudicato inammissibile in quanto non è stata riconosciuta la difesa personale.

Premesso:

- Essendo notificate le sentenze 632 e 633 il 23/5/18, il termine per notificare alle controparti e depositare il ricorso al Consiglio di Stato è il 25/5/18 [si precisa che un precedente tentativo di notifica non è stato ricevuto per errata impostazione della casella email NSAB].
- Che l'Art.129 cpa e relativi prevedono la possibilità di presentazione in proprio dell'appello al Consiglio di Stato riguardante la presente materia di operazioni preparatorie elettorali. Per i soggetti non dotati di casella pec, impossibilitati quindi dall'aderire al sistema telematico, è possibile depositare l'appello ed i documenti in forma cartacea, ed è consolidata giurisprudenza che, in caso di invio postale, il tempo di trasmissione è considerato neutro, e la validità della data di deposito agli effetti dei termini per la costituzione in giudizio, è quella dell'ufficio postale di partenza.
- Che è stata richiesta in primo grado la riunificazione dei ricorsi di Ameno e Miasino, concedendo in udienza un'unica discussione valida per entrambi i Comuni, per evidenti precise ed identiche motivazioni.
- Che nell'udienza del 29/5/18 al Consiglio di Stato il ricorrente ha potuto esporre solo un'eccezione sull'Articolo 129 cpa, ricordando che nel rito elettorale la difesa in proprio era permessa, ma il Presidente non ha consentito alla NSAB di intervenire successivamente.

Osservazioni alla Corte Suprema di Cassazione

Difesa in proprio

I ricorsi contro le irregolarità riscontrate nelle operazioni preparatorie elettorali riguardanti le elezioni amministrative comunali, regionali ed europee è stato affidato alla giustizia amministrativa con DLgs 104 dal 2010. Tale incarico, precedentemente svolto solo dalla giustizia civile ordinaria, deve essere recepito dal sistema processuale amministrativo come attività particolare e distinta.

Difatti il processo elettorale, pur svolgendosi nei vari Tribunali amministrativi regionali in primo grado ed al Consiglio di Stato in appello, ha mantenuto una ritualità separata, diversa dall'ordinaria procedura, regolata, per quanto concerne le operazioni prodromiche, dall'Art.129 cpa: ciò è dovuto al fatto che gli effetti del processo elettorale sono di interesse generale e coinvolgenti la collettività.

La materia elettorale è così importante che, per incontestabile principio, ogni operazione deve poter essere compiuta in esenzione di spese e di qualunque onere salvo che, si decida volontariamente di sostenerlo, ma senza alcuna imposizione da parte dello Stato.

Questo vale per ogni tipo di atto riguardante le elezioni, esenzione di ogni bollo, contributo, spesa delle autentiche, che deve essere supportata dagli enti coinvolti. Per la stessa ragione anche i ricorsi in materia elettorale debbono essere totalmente gratuiti, senza oneri e spese, poichè si violerebbe il

principio di libere elezioni, permettendole di conseguenza esclusivamente ai facoltosi. Oltretutto, al fine di evitare gli obblighi di spesa indiretti, il ricorso elettorale deve essere considerato valido quand'anche il ricorrente non presenzi alle udienze in virtù del fatto che il trasloco, nel capoluogo regionale o a Roma, è chiaramente un ingente costo di trasferta. Si crede che per lo stesso principio anche la richiesta di cassare una Sentenza del Consiglio di Stato che ha palesemente violato il diritto elettorale del ricorrente a difendersi in proprio possa essere necessariamente effettuata in esenzione di spese ed in proprio, pur se non previsto esplicitamente. È parere del ricorrente, ma anche logica del diritto, che la partecipazione a libere elezioni e tutto quanto possa sancito dagli artt. 24 e 48 della Costituzione prevalga su ogni altra questione in materia procedurale, compreso l'obbligo del legale. Venendo meno questo principio, emerge in tutta evidenza che l'eletto potrà essere solo il possidente che abbia la capacità di sostenere ingenti spese, relegando per conseguenza l'Italia al ruolo di *"Stato a ridotta democrazia"*.

Sulla carta il comma 1 dell'Articolo 24 della Costituzione recita *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi"* ed è chiarissimo e non può dare adito a dubbi o permettere capriole interpretative. Innanzitutto perchè in questa parte non si menziona affatto il difensore, ma lo si relega successivamente ed implicitamente al ruolo indiretto e sostitutivo, ma poi l'Articolo nel precisare *"... dei propri interessi .."*, assegna inequivocabilmente il ruolo di attore e difensore di se stesso ad ogni persona fisica o giuridica in possesso della capacità di agire, comprendente quindi tutti i maggiorenni non interdetti o tutti i legali rappresentanti degli enti. Se si fossero previste altre obbligatorie figure non si sarebbe usato solo il termine *"Tutti"* per definire il soggetto, ma, ad esempio, lo si sarebbe completato con *"Tutti, nei modi prescritti dalla legge,"* oppure *"Tutti, assistiti da un difensore, ..,ecc.."* Per la stessa ragione l'oggetto della frase muterebbe da: *".. dei propri interessi"*, in: *"..degli interessi legittimi di parte"* o *"..degli interessi legittimi dell'assistito"*, ecc..

Analogamente l'Articolo 6 comma 3/c della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo stabilisce inequivocabilmente che l'assistenza del difensore è un diritto ed una scelta dell'imputato/ricorrente/ricusato, e non un'imposizione del sistema giudiziario.

Nel caso particolare l'Art.129 cpa addirittura prevede espressamente la partecipazione personale della parte nel processo d'appello con una descrizione identica a quella del procedimento avanti al TAR che notoriamente è permesso senza l'obbligatoria assistenza del legale.

È pacifico che l'assistenza del difensore, particolarmente se intrapresa presso le alte corti, avvantaggerà il ricorrente e l'ordinaria gestione del processo, ma a causa dei ridottissimi termini del procedimento speciale ed i costi aggiunti del professionista, nella maggior parte dei casi diventerebbe quasi impossibile attuarlo, poichè è impensabile per una piccola lista elettorale riuscire a trovare un avvocato cassazionista in 24 ore ed affidargli un ricorso complesso da estendere nelle 24 ore successive. Salvo non si abbia il proprio domicilio nella zona di Palazzo Spada e non si abbia alcun problema ad investire migliaia di euro su questioni di principio! Nel caso specifico, per evidenziare le difficoltà, si puntualizza che l'Avvocatura si è costituita in resistente 5 giorni dopo!

Nel processo elettorale la ricostruzione degli avvenimenti ed il deposito dei documenti in allegato al ricorso risulta semplice per il presentatore, in quanto ha già a sua disposizione tutti gli atti scritti e con date certe: è pure agevolato dal fatto che le domande conclusionali su quasi tutti i ricorsi sono sostanzialmente identiche. Oltretutto, per il ricorrente in proprio è più semplice collegare le presenti situazioni a questioni simili favorevoli, conoscendole nel dettaglio, poichè presumibilmente vissute in prima persona. Circostanze che invece un terzo, per preparato che sia, dato il limitatissimo tempo di approfondimento, difficilmente potrà conoscere, salvo non abbia già difeso l'organizzazione politica o ne sia anche militante. È evidente che il legislatore che ha impostato il processo elettorale ha concepito la difesa in proprio come condizione normale, parificando la minore competenza tecnica della parte personale all'immediata possibilità di impostazione dell'atto, dell'economicità, dalla competenza storico-ideologica e dalla diretta conoscenza della questione e dei casi precedenti. Per questo motivo il processo elettorale deve poter essere esperito in proprio in ogni sua fase, compresa la presente. Assurdo poi che si possa fare un ricorso in proprio all'Ufficio Elettorale

Centrale presso la Corte di Cassazione ed alla Giunta delle Elezioni del Parlamento per delle irregolarità riscontrate nelle operazioni prodromiche di Camera e Senato, ma si debba avere l'assistenza legale di un cassazionista per Ameno e Miasino, due "comunelli" con abitanti di poco superiori al numero dei Senatori e degli Onorevoli!

Nel procedimento 4197/2018 avanti il Consiglio di Stato è accaduto che la Presidenza della 3° Sezione a metà giornata ha fissato il 28/5/18 l'udienza per il giorno successivo, nel momento in cui era costituito solo il ricorrente in proprio. Difatti l'udienza è stata fissata quando non risultava ancora depositato il piego degli allegati al ricorso sul I CD, consegnato a Roma con raccomandata 052298682810 alle ore 13, e logicamente registrato dopo tale ora con prot. 34163. Il primo deposito dei resistenti invece è stato registrato con prot. 34386, ossia 223 numeri successivi, su circa 350 quotidiani, e pertanto la registrazione è avvenuta in tarda serata, sicuramente fuori orari ufficio e direttamente col sistema telematico [il rappresentante della NSAB, che abita a pochi passi dalla stazione, è partito alle ore 19,32 del 28/5/18 per presentarsi all'udienza del giorno successivo, riscontrando, dalla visione della tabella elettorale di qualche minuto prima, la mancanza di altre posizioni nell'appello 4197]. Da qui se ne deduce inequivocabilmente che l'udienza è stata fissata quando nel processo esisteva solo la costituzione della NSAB, alla quale poi, in totale incongruità, è stato impedito di partecipare attivamente, mentre per logica, o si doveva attendere la costituzione dei resistenti [ma stavano scadendo i termini dei tre giorni] o si doveva decretare subito d'ufficio l'inammissibilità del ricorso!

Quindi, se nei processi penali, civili, amministrativi e tributari è stabilita per legge l'obbligo dell'assistenza di un difensore professionista [a parere del ricorrente in violazione alle norme costituzionali ed alla Convenzione dei diritti dell'uomo], ciò non può valere nel rito elettorale, distinto come speciale. Anzi per logica, qualora non sia espressamente stabilito il contrario, **la difesa personale in esenzione di spese e oneri è la regola base del rito elettorale**. La NSAB aveva quindi tutto il diritto di ricorrere in proprio al Consiglio di Stato, mentre la Sentenza 3232/18 è entrata nella competenza del legislatore modificando le regole processuali. Solo per questo motivo l'atto del Consiglio di Stato deve essere cassato.

Riunione dei processi

La materia elettorale non deve essere gestita come qualunque altra procedura amministrativa, e non è indicato in alcun capitolo della procedura elettorale che il ricorrente non possa riunificare due identici procedimenti: essendo libera l'impostazione degli atti giudiziari, è una sua completa facoltà che può essere applicata durante tutto l'iter processuale.

Nel caso specifico della materia elettorale:

- Gli atti debbono essere compiuti in esenzione di spese e di oneri, obbligare a fare più ricorsi, quando la riunificazione dei verbali emessi dalla stessa 3° STC di Omegna, per i comuni di Miasino e Ameno della stessa Provincia di Novara e medesima Prefettura, per le stesse ragioni di cambio di identico contrassegno [speculari verbali di prima ricasazione 99 e 100 e di seconda ricasazione 104 e 105], con identici ricorsi interni e del TAR Piemonte supportati dagli stessi documenti, con istanza di riunificazione e medesima udienza, medesima chiamata per tutti i due i comuni, sentenze del TAR sostanzialmente identiche per i due comuni, è un'operazione fatta anche a vantaggio comune.
- Nel sistema elettorale esiste l'esenzione di bollo. Quindi non c'è neppure il rischio che con la riunificazione si possa eludere la tassazione, che è il principale motivo per cui nei normali processi amministrativi questo rituale non viene concesso.
- La riunificazione dei ricorsi e degli appelli nel sistema elettorale, qualora i singoli casi trattino la medesima materia, deve essere obbligatoriamente permessa, in quanto potrebbe verificarsi il caso che una stessa formazione politica, ad esempio, si presenti in cento comuni di una stessa provincia. Risultando ricasata solo per l'identico contrassegno e per le identiche motivazioni cosa dovrà fare? Cento ricorsi al TAR con consegna di allegati esattamente identici in tre giorni, e partecipare a cento udienze? E se i ricorsi dovessero essere respinti, dovrà esperire in due giorni cento appelli al

Consiglio di Stato, cento udienze a Roma e pagare cento parcelle di un legale cassazionista? Assurdo! E tale assurdità, oltre all'impossibilità tecnica e materiale di poter ricorrere, evidenzia come la Sentenza 3232/2018 del Consiglio di Stato lede in astratto l'inviolabile diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 comma 2 della Costituzione.

– La riunificazione dei ricorsi non solo non ha causato oneri aggiunti alla gestione processuale ma ne ha determinato solo vantaggi, estese anche all'attività delle controparti che hanno potuto redarre una sola memoria difensiva ed una sola costituzione in giudizio invece di due.

Per i motivi esposti nel processo elettorale, indipendentemente dalle decisioni del giudice, deve essere lasciata al ricorrente la possibilità di riunificare in ogni grado di giudizio i ricorsi che trattino l'identica materia. Nel caso in cui il ricorrente sbaglia a valutare la riunificazione, creando confusione, il Giudice potrà disporre altrimenti, ma tale facoltà, in un processo che deve essere veloce, semplice e conciso non potrà essere preclusa a priori.

Rispetto dei termini procedurali

Non è stata riscontrata nella fase di presentazione, nei ricorsi interni alla 3°STC, nella sostituzione del contrassegno, nel ricorso al TAR del Piemonte il mancato rispetto dei termini.

Nell'appello la controparte ha sollevato il problema della decadenza in quanto risultava depositato il ricorso il 25/5/18 e non il 24/5/18. Si precisa che le Sentenze del TAR 632 e 633 sono state inserite nel registro telematico elettorale evidenziandone solo gli estremi. Il motore di ricerca del sito della Giustizia amministrativa nella parte consultabile dal pubblico [concesso a chi non è Avvocato], conosciuto dalla NSAB perchè consultato svariate volte, non permetteva nel caso specifico la visualizzazione degli atti in questione, nè lo scarico, poichè occorreva attendere le 24 ore canoniche dal caricamento [la prova è riuscita con altra sentenza. Il giorno successivo comparivano anche la 632 e la 633]. La notifica telematica da parte della Segreteria della 2° Sezione del TAR Piemonte è avvenuta il 23/5/18 alle 9,07, in quanto la precedente spedizione non era andata a buon fine per errore di impostazione dell'indirizzo email [elydoferrar.. invece di elydorferrar..], quindi non si aveva a disposizione le sentenze prima del 23/5/18: quindi, **il termine di deposito dell'appello alle sentenze 632 e 633 anno 2018 del TAR Piemonte è la data del 25/5/18**. In ogni caso l'appello è stato notificato a tutte le controparti ed al TAR il 24/5/18, le quali hanno dato riscontro costituendosi o pubblicando lo stesso giorno sui loro registri elettorali gli atti [vedi registri TAR Piemonte e Albo Pretorio Comuni Ameno, Miasino e Omegna]. Il deposito dell'originale e del I CD degli allegati è avvenuto con la posta sempre il giorno 24/5/18, seguito dall'anticipo telematico: il fatto che il Consiglio di Stato abbia poi registrato il deposito il 25/5/18 non comporta in ogni caso la decadenza, poichè valgono sempre le date di invio, come avviene anche per quelli trasmessi con posta elettronica [in un ricorso telematico avviato pochi attimi prima dello scadere dei termini, vale l'istante della partenza e non l'ora e la data di ricevimento].

Violazioni di legge riscontrate nelle istruzioni, procedure e giudizi elettorali

La ricusazione è stata causata da un capitolo delle istruzioni che esponevano un testo fasullo della XII Disposizione Transitoria della Costituzione, e delle norme seguenti, oltre ad aver negato la possibilità di sostituzione del contrassegno. Qualche sentenza dei TAR e del Consiglio di Stato aveva confermato la ricusazione delle liste, e addirittura degli eletti, per motivi ideologici, ma ciò perchè le denominazioni che avevano presentato [Fasci del lavoro, Fascismo e libertà], erano facilmente riconducibili al partito fascista [da stabilire se potevano essere compresi nella sfera "... *del disciolto partito fascista*.."], oltre ad usare come distintivo un fascio littorio più o meno simile a quello di Mussolini. Cosa diversa per la NSABMLNS, con un logo rosso ed una simbologia nulla, ove per riscontrare delle similitudini tra la sigla depositata a qualcosa di fascista, occorre fare lo stesso sforzo mentale di cercare il gemellaggio tra un pollo e un canguro! Salvo si voglia creare questa somiglianza ad ogni costo, come ha fatto la 3° STC di Omegna ed il TAR del Piemonte!

Certo, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori apparentemente assomiglia agli esempi riportati sulle istruzioni, ma la questione va analizzata al contrario: sono quegli esempi ad assomigliare alla NSAB dato che sono stati inseriti, parallelamente al tentativo di mutare la Legge

Scelba con un DDL ed utilizzati come se quest'ultimo fosse già stato approvato. Invece è stato bocciato da un Parlamento con una maggioranza rappresentata proprio dal partito dei primi firmatari del disegno, e questo la dice tutta sulla legalità di quelle istruzioni e sul loro utilizzo!

In ogni caso gli esempi non sono affatto neutrali dato che indicano solo i governi autoritari di una derivazione politica, ignorando gli altri, nonostante lo siano stati in misura maggiore.

Nei documenti presentati inoltre non vi era accenno alla dizione germanica reputata alla sigla NSAB, e non se ne vede comunque quale poteva essere la violazione, dato che il tedesco è la seconda lingua ufficiale in Italia. Tale dizione tedesca è stata indicata dalla 3°STC di Omegna presumibilmente su dettato ministeriale, dato che non appare nel frontespizio del sito elettorale con il logo rosso, e non è mai stata esposta dalla NSAB nelle presentazioni in comune del 12/5/18.

Dato che si sono utilizzate le vicende storiche del passato per ricusare, oltre 70 anni dopo i fatti, delle liste presentate in due piccoli paesi, le vicende storiche debbono essere impiegate anche per trarre motivi di cassazione. Innanzitutto appare evidente che la 3°STC di Omegna ed il TAR del Piemonte, ed anche il Consiglio di Stato con il proprio mancato intervento, non hanno adempiuto al loro incarico in modo neutrale e formale, ma si sono abbandonati a disquisizioni politiche contestabili anche sul piano storico documentaristico. **Già dall'esame iniziale si nota l'invadenza degli organi giudicanti nella sfera del legislatore, su temi di esclusiva competenza politica.**

In qualche caso, che ha preceduto addirittura le disposizioni stampate dal 2013 sulle istruzioni, alcune Commissioni, approfondendo la ricerca della terminologia anche su testi forniti dalla NSAB, avevano manifestato il disappunto sull'uso del termine "*nazionalsocialista*", richiamante troppo il partito nazionalsocialista tedesco, preferendo la sigla "*nazionalista e socialista*" la quale, se da un punto di vista etimologico e sostanziale non è differente dalla prima ["nazionalsocialista" è la semplice germanizzazione dello stesso concetto, dato che nella lingua tedesca gli aggettivi si assommano] appariva meno collegabile ai fatti cruenti della guerra e più "politically correct". La NSAB non ha avuto alcun problema a sostituirlo ed a impiegarlo quasi sempre da un decennio, anche perchè faceva aumentare i consensi [Fonte Ministero Int, dall'1,48% - 2006 al 2,35% - 2011]. Inoltre, da qualche anno, nel linguaggio comune, con "nazionalismo e socialismo" ci si riferisce in generale ai gruppi di area che si richiamano alle origini, mentre con "nazionalsocialismo" si identifica precisamente [ed erroneamente] solo la corrente tedesca che ha generato l'hitlerismo.

Storicamente il movimento era rappresentato da diversi gruppi politici di piccole/medie dimensioni, oltre 15, la maggioranza dei quali ha militato, iniziando circa 130 anni fa sull'impulso della dottrina nata nel 1848 nel Parlamento di Francoforte, quasi sempre in opposizione parlamentare.

Sempre per precisione storica si indica che il partito nazionalsocialista tedesco NSDAP, non è stato l'unico partito nazionalista e socialista attivo in Germania in quegli anni, poichè, oltre ad essersi formati diversi gruppi di area a ridosso della Grande Guerra, poi spariti o assorbiti, nel 1930 alcuni ideologi fuoriusciti, tra i quali Otto Strasser, causarono una delle più violente crisi ideologiche interne al movimento. Si formarono altre associazioni politiche con migliaia di iscritti, tra le quali "KGRNS, Comunità nazionalsocialista rivoluzionaria", "Comunità di combattimento nazionalsocialista di Germania", "Fronte nero" "Werwolf", e "Oberland", tutte in aperto contrasto al partito hitleriano e fautori dell'unica forma di opposizione che si sia registrata in quegli anni, dove invece gli appartenenti agli altri gruppi politici stracciavano le loro tessere per richiederne una ai nazisti [unico caso nella storia contemporanea europea, le iscrizioni della NSDAP sono state volontariamente sospese dal 1933 al 1939; in seguito gli iscritti volontari arrivarono a 11 milioni]. Questi gruppi collegati a Strasser in parte sono stati ridimensionati dalle prime elezioni ed in parte si sciolsero [i loro capi furono internati o dovettero emigrare a causa delle tensioni causate dalle molte calunnie che avevano riversato sul Capo dello Stato]. Quindi l'affermazione che essere nazionalisti e socialisti vuol dire obbligatoriamente essere dalla parte di Adolf Hitler, se analizzata dalla prospettiva di Strasser, tra l'altro indagato dagli angloamericani per errore come criminale di guerra alla fine del conflitto, è completamente sbagliata! Il nazionalismo e socialismo è una

ideologia che ha avuto ripercussioni simili a tutte le altre ideologie, con alti e bassi, con perseguitati e persecutori, con militanti uccisi in piazza dalla polizia e poliziotti severissimi, con ideologi morti all'opposizione perchè "trombati" alle elezioni e statisti che hanno raggiunto i massimi successi elettorali d'Europa.

Chi nel 2018 in Italia ricusa una lista semplicemente perchè si definisce "nazionalista e socialista", nell'errata convinzione di trovarsi di fronte ad un gruppo fascistoide che cerca qualche espediente per intrufolarsi nelle istituzioni, oltre a basare la propria azione giuridica su convinzioni dettate da un'analisi superficiale degli avvenimenti, da imprecise convinzioni storiche frutto della martellante azione di propaganda sublimale azionata nel dopoguerra dai potentati finanziari di importazione, commette un abuso e priva di identità politica gli oppositori di questi ultimi. Ma forse è proprio questo il progetto: togliere il nome anche a chi lo possedeva da quasi vent'anni e lo ha sempre utilizzato fino al 2018 nelle elezioni e nei Consigli comunali senza problemi e in piena legalità!

Appare così meno inconsueto l'intervento del Ministero dell'interno durato ore su una commissione che doveva valutare 3 o 4 piccoli comuni, per cercare di ricusare ad ogni costo un micropartito. Salvo che poi si scopra che il gruppo ricusato ha nel programma slogan del tipo "*Lotta alla schiavitù dell'interesse*" e "*Abolizione del signoraggio ai privati*". E allora tutto quadra!

È quindi solo per debellare chi lotta contro i signori del denaro che si trasforma un espediente grossolano in un'altisonante crociata democratica contro "*Il populista razzista e nazista che vuole cacciare via i poveri migranti e che odia gli ebrei!*", impedendogli di partecipare alle elezioni!

Ecco quindi la necessità di variare le istruzioni elettorali nel 2013 inserendovi dopo settant'anni delle fantasiose interpretazioni di una disposizione transitoria che sarebbe già dovuta essere eliminata da decenni. Di operazioni simili non se ne è vista l'utilità neppure nel primo dopoguerra, dove però gli italiani avevano visto con i propri occhi e udito con le proprie orecchie quello che era accaduto, ed era sicuramente più difficile intortarli, mentre ora **con una popolazione che guarda solo la televisione è più facile imbonire con dei documentari che**, con molta attenzione, **raccontano esclusivamente ciò che fa più comodo!**

E non è difficile sapere perchè: basti guardare chi oggi beneficia dei vantaggi ottenuti dagli oppositori del Partito Fascista e si scoprirà che costui non ha militato di sicuro come partigiano combattente mettendo a repentaglio la propria vita per degli ideali, ma è un furbo politicante o uno scaltro affarista che sfrutta la lotta altrui di quasi un secolo fa, per impostare un sistema che possa garantirgli un futuro roseo nelle istituzioni o lauti guadagni a carico del sistema sociale. Non è mistero che la XII Disposizione transitoria è utilizzata esclusivamente per allontanare dal sistema istituzionale le formazioni politiche che diffondono idee scomode, onde evitare che, sull'onda del disastro finanziario in cui è stata fatta precipitare la Repubblica causandole il terzo debito pubblico del mondo, potrebbero prendere piede ed allargarsi a dismisura. Basti sapere che gli stessi che hanno mutato le istruzioni, nella speranza di rastrellare consensi, sparano nel mucchio con la solita retorica ogni giorno, arrivando persino ad affibbiare alla Lega ed al M5S i titoli di fascisti e nazisti.

Ma la 3° Sottocommissione e la giustizia amministrativa non possono decidere la partecipazione elettorale come se stessero discutendo di politica al bar dello sport. Non si può divagare sulla futura azione politica di una formazione valutandola solo dalla sua sigla. Hanno frugato letteralmente nei siti, senza accorgersi [o hanno fatto finta di non accorgersene dato che è indicato chiaramente nel primo capitolo] che non era quello elettorale, ma quello della sezione propaganda. Hanno letto il prologo storico, ma non si sono accorti che l'analisi dei partiti era dal 1848 al 1923, quando nulla poteva essere addebitato ai nazionalisti e socialisti, neppure la parentela con l'austriaco che, fino ad allora, aveva la fedina penale pulita ed una medaglia di valoroso sul petto [quando Hitler era in trincea, Stalin rapinava banche]. O non si sono accorti che la NSAB si basava sul Giuramento di Eger che non risulta dai manifesti NSDAP, e che individuava l'azione futura solo "*.... sull'esempio delle cose buone intraprese dagli eroi del passato ...*"? Ma forse ciò che poteva considerarsi positivo non ha avuto la necessaria considerazione nelle valutazioni di Omegna, Torino e Roma!

Se tutto quello che assomiglia o che ha a che fare col nazionalsocialismo tedesco è negativo, come si comporterà un membro della 3°STC quando si recherà in visita in Germania. Non prenderà un taxi su auto Volkswagen perchè quella fabbrica era del partito nazista, non entrerà in una chiesa tedesca perchè il concordato l'ha firmato Hitler, non accetterà contributi sociali perchè sono stati principalmente istituiti dal Terzo Reich? Oppure se malato si lascerà morire di cancro, dato che ancora oggi la ricerca dei medicinali antitumorali si basa sulle statistiche effettuate prima del 1945 sulla popolazione tedesca che in massa osannava il pittore austriaco? Certamente non utilizzerà mai il cellulare, dato che per le frequenze si appoggia al sistema crittografico derivato da Enigma e sfrutta i satelliti come ponti radio, orbitanti grazie a razzi concepiti sotto la direzione del Fuehrer! Gli esempi estremi servono a sottolineare, come già avevano fatto i costituzionalisti, che gli organi tributati dallo Stato al controllo formale della documentazione elettorale, non debbono scrivere dei romanzi aggiuntivi quando riportano il testo delle norme costituzionali. Si debbono basare solo ed esclusivamente sulla legge e sugli atti della presentazione, evitando di fare elucubrazioni e lasciando ogni altra cosa alla competenza dei politici o alla critica della popolazione che, scendendo in piazza a manifestare o andando a votare, esprime l'unico valido responso. Non essendo le conclusioni storico/politiche delle prerogative di chi deve decidere la ricusazione di una lista elettorale, **l'invasione nella sfera del legislatore e della politica è stata certa e documentata!**

Estensione dell'analisi

Si consideri il testo dei ricorsi precedentemente esperiti dal ricorrente in tutto l'iter processuale contestato ed i loro allegati, come integrazione sostanziale del presente atto.

In sintesi

- Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza negando poi l'intervento in proprio del ricorrente. L'appello è stato giudicato inammissibile in quanto proposto in proprio e con la riunificazione dei ricorsi al TAR relativi alle presentazioni elettorali nei comuni Ameno e Miasino, mentre nel procedimento elettorale, riferito anche all'Art.129 cpa, ciò è previsto o comunque non è vietato.
- Il TAR del Piemonte non ha rilevato le evidenti omissioni della 3°STC di Omegna, ha parificato ideologicamente il fascismo al nazionalismo e socialismo traendo conclusioni storico/politiche improprie per il Giudice amministrativo, confermando nel caso specifico che le istruzioni fossero applicate con discriminazione politica [Cost.3], con privazione del nome già in uso da oltre 16 anni [Cost.22] e con effetti retroattivi [Cost.25]. Ha esteso la sua valutazione a documentazione non facente parte della presentazione e del processo, reperendola da altre fonti. Non ha considerato la richiesta di sostituzione del contrassegno.
- La 3° STC Elettorale Circondariale di Omegna ha tratto per le ricusazioni delle conclusioni in collaborazione non prevista con la Direzione centrale elettorale del Ministero dell'interno, che ha fornito direttamente documentazione esterna alla presentazione elettorale, anche riservata e con deduzioni errate o parziali. Non ha permesso alle liste di fornire subito delucidazioni omettendo la richiesta di sostituzione del contrassegno. Ha tratto deduzioni sulla base di istruzioni elettorali ministeriali che comprendevano un palese falso ideologico nel riporto dei testi di legge e sentenze, nonché conclusioni storico/politiche eccedenti a quanto riportato dalle disposizioni costituzionali [XII] e dalle leggi conseguenti [645/52], con discriminazione politica [Cost.3], vietando un nome già in uso da oltre 16 anni [Cost.22] e con applicazione retroattiva delle istruzioni [Cost.25], utilizzando materiale non fornito alla presentazione ma reperito esternamente o fornito da terzi. Non ha valutato la sostituzione del simbolo neppure quando è stata depositata l'alternativa con i ricorsi interni.

Questione preliminare e cautelare

La sequenza di ricorsi ha praticamente esaurito il periodo preelettorale e, nel caso la NSAB dovesse ottenere la ragione, non riuscirebbe comunque a partecipare alle elezioni comunali di Ameno e Miasino. Resta una considerazione importante: nella Sentenza 3232/18 del Consiglio di Stato, si è comunque accertata la volontaria mancata richiesta della sostituzione del contrassegno da parte

della 3° STC Omegna, e quindi tutta la questione è scaturita da una gravissima omissione di un'istituzione statale. Per logica le elezioni dei due comuni dovrebbero essere sospese in attesa della decisione finale, ma essendo estremamente complicato esperire una domanda di sospensione in un ricorso per cassazione, si è disposta una semplice istanza, che la Corte potrà valutare separatamente.

Conclusioni

Il vuoto giuridico nella procedura e nella valutazione delle operazioni elettorali preparatorie in cui versa la Repubblica da oltre 70 anni dovrà in ogni caso essere riempito. In attesa di nuove leggi, confidando che il presente ricorso sia d'impulso alla risoluzione della situazione, si spera in una chiara sentenza che non dovrà lasciare dubbi su come procedere in futuro. In particolare la difesa in proprio e la riunificazione dei ricorsi non devono essere precluse, poichè permesso per legge o comunque non vietato nella procedura elettorale. Che non si consenta inoltre di fare ricusazioni valutando denominazioni non esposte o contro documenti non depositati nella prima presentazione. Che venga stabilito l'obbligo della richiesta di sostituzione del contrassegno e della sua valutazione.

Pertanto il presente irrituale ricorso, proposto innanzi alla Suprema Corte, non dovrà trasformarsi nella consuetudinaria lite tra tecnici della legge, ma nella valutazione dell'accaduto attraverso la breve analisi e la naturale applicazione di leggi fondamentali istituite per la comprensione comune, quali debbono essere i principi costituzionali e generali della legge, con l'obiettivo di far ritornare il sistema elettorale un valido strumento a disposizione di ogni associazione politica, o di ogni semplice lista, mossa dal coraggio e dalla voglia di candidarsi senza che alcun impedimento burocratico possa ridurre le capacità operative, o ne faccia menomare l'attività ideologica.

Gli istanti come in atti, in principale riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato esposta in epigrafe, oltre agli atti precedenti riferiti alle presentazioni elettorali per le elezioni comunali del 10/6/2018 in Ameno e Miasino, per le motivazioni dedotte nel testo, nei documenti allegati e nei collegati ricorsi, **chiedono**, con riserva di integrazione delle motivazioni e delle deduzioni, *contrariis reiectis*, **che la Suprema Corte di Cassazione**, con effetto erga omnes, in riferimento agli Art. 111/c8 Costituzione, 362 cpc, 110 cpa, segg. e rel., per palesi incongruità nelle procedure e violazioni dei limiti imposti al Giudice amministrativo, per interferenze nella sfera del legislatore e per quanto dovesse risultare dalla narrativa, **si pronuncino**

per la cassazione

- **Della Sentenza 3232 emessa il 29/5/2018 dalla 3° Sezione Elettorale del Consiglio di Stato** in Roma, riferita al ricorso in appello 4197/2018.
- Delle Sentenze 632 e 633 emesse il 22/5/2018 dalla 2° Sezione Elettorale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte in Torino, riferite ai ricorsi 647/2018 e 649/2018.
- Dei Verbali 99/100 del 13/5/2018 e 104/105 del 15/5/18 emessi dalla 3° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Omegna, in riferimento alle presentazioni elettorali di Ameno e Miasino del 12/5/18 ed ai relativi ricorsi interni del 14/5/2018.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche riferita alla domanda seguente ed esposte nei ricorsi. L'importo di causa è zero ed il ricorso è esente da spese. Spese di causa compensate tra le parti. Si produce, con riserva di integrazione: relazione di notifica, nota iscrizione a ruolo, indice degli allegati e CD completo di tutti gli allegati [comprese sentenze e testi dei precedenti ricorsi]. Salvo diversa disposizione, si chiede sia comunicata la data di adunanza in camera di consiglio. *Salvis juribus*.

Castano Primo/Roma, li 6/6/2018

In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Dichiarazione


Il ricorrente, non essendo obbligato dalla legge a possederla, dichiara di non avere la casella di posta elettronica certificata. Castano Primo/Roma, li 6/6/2018 In fede Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, in attesa della decisione del ricorso suesposto, chiedono in via cautelare alla Corte di Cassazione, nei limiti e nelle possibilità concesse dalla legge e dal rito elettorale, che venga decretata la sospensione delle elezioni comunali del 10/6/2018 nei comuni di Ameno e Miasino.

Castano Primo/Roma, li 6/6/2018 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Gli istanti come in atti, essendo le questioni in materia elettorale sempre di interesse pubblico, ed essendo evidente la non osservanza degli articoli 129 cpa e 30 del DPR 570/60 da parte degli organi giudicanti, in caso di rigetto della Suprema Corte del suesposto ricorso per inosservanza dei termini,

chiedono

ex Art.363 cpc, al Procuratore Generale della Cassazione di avviare nuovamente l'atto al fine di cassare le sentenze sopra indicate nell'interesse generale della legge.

Castano Primo/Roma, li 6/6/2018 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Istanza

Il ricorrente chiede al Consiglio di Stato, 3° Sezione Elettorale, che tutti gli atti e tutti i documenti relativi all'appello NSAB-MLNS, compresi quelli di controparte, inerente le elezioni comunali del 10/6/18 nei Comuni di Miasino e di Ameno, RG 4197/2018, Sentenza 3232/2018, siano trasmessi d'ufficio, o sia permessa la loro visione/stampa nella modalità prevista dalle procedure, alla Corte di cassazione in Roma, affinché siano compresi nel fascicolo. Medesima richiesta al TAR Piemonte, 2° Sezione Elettorale, per i ricorsi RG 467-469/2018, Sentenze 632-633/2018, ed alla 3° STC Omega per Verbali 99-100-104-105/2018. Chiede inoltre che venga dovutamente pubblicato nelle modalità previste il presente ricorso per cassazione.

Castano Primo/Roma, li 6/6/2018 In fede NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi



Deposito: Corte di Cassazione con RP 05256657878-7 del 6/6/18 ore 11.25

Deposito: Consiglio di Stato con email/pec del 6/6/18 ore 09.48, posta 2IUP0002381723 del 6/6/18 ore 18.59

Deposito: TAR Piemonte con email/pec del 6/6/18 ore 09.48

Notifica: Controparti con email/pec del 6/6/18 ore 09.48